



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

ISTITUZIONI ACCREDITATE

Convenzione per le attività di tirocinio relative al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria

TRA

L'Università degli Studi di Enna "Kore", con sede legale in Enna, Cittadella Universitaria, cap 94100, C.F. 01094410865, d'ora in poi "l'Università", in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Ing. Fausto Severino, nato a Enna l'19.12.1950,

E

l'Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO

2 N.RO SASSUOLO

con sede legale a SASSUOLO

in via/piazza ENNELLA

n. 7 CAP 41014

C.F. 43026640365

telefono 0536830531

fax 0536830531 email maic.829008@istruzione.it

inclusa nell'elenco delle scuole accreditate dall'USR ENNA

a norma dell'art. 12 del D.M. 10.9.2010 n. 249 (nel prosieguo, in

breve, "l'Istituzione scolastica") rappresentata dal Dirigente

Scolastico prof. MARIO WISA DIAGHERO

nato/a a BENEVENTO (BN) il 02/01/1988

PREMESSO

- che l'Università Kore di Enna è stata individuata dal MIUR quale sede Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria;
- che, ai sensi del D.M. 249/2010, detto Corso comprende attività dedicate al tirocinio indiretto e diretto della durata di complessive 600 ore, delle quali 382 dedicate alla dimensione operativa, pari a 15 crediti formativi universitari, da espletarsi in quattro anni, suddivisi in 250 ore per la scuola primaria e 125 per la scuola dell'infanzia;
- che il predetto tirocinio diretto deve essere svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor, secondo quanto previsto dal citato D.M. 249/2010, in collaborazione con il tutor coordinatore di cui all'art. 11 dello stesso;
- che le attività di tirocinio diretto prevedono modalità operative basate su progetti formativi proposti dall'Università ovvero dalle Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente punto b;

Tutto ciò premesso, al fine di agevolare lo svolgimento delle attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche che manifestano la disponibilità ad ospitare studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria per il corrente anno accademico,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

- Al sensi dell'art. 12 del D.M. 249/2010, l'Istituzione scolastica si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, per lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui alle premesse.

Art. 2

- Le attività del tirocinio - a norma dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196/1997 - non costituiscono e non configurano un rapporto di lavoro.
- Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor coordinatore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor dell'Istituzione scolastica.
- Per ciascun tirocinante accolto dall'Istituzione scolastica, viene predisposto un piano annuale di realizzazione e di svolgimento della attività di tirocinio contenente (progetto formativo):
 - il nominativo del tirocinante;

- i nominativi del tutor coordinatore individuato dall'Università e del tutor individuato dall'Istituzione scolastica;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso l'Istituzione scolastica;
- le strutture educative presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle polizze assicurative previste e per la responsabilità civile, a cura dell'Università.

Art. 3

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal piano di realizzazione e di svolgimento della attività di tirocinio;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati (informazioni o conoscenze in merito a processi e prodotti) acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

- L'Università assicura i tirocinanti come dovuto, nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidenti durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) ed all'Università.
- L'Università si impegna ad attestare la funzione di tutor d'aula svolta dai docenti dell'Istituzione impegnati nelle attività di tirocinio.

Art. 5

- La presente Convenzione ha la durata di un anno scolastico a partire dal momento della stipula. Essa si intende tacitamente rinnovata per gli anni scolastici successivi fino al completamento delle ore di tirocinio da svolgere, salvo recesso di una delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata, da inviare almeno sessanta giorni prima della data di scadenza prevista.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Università degli Studi di Enna "Kore"
Dott. Ing. Fausto Severino



(Firma)

(Timbro e data)

5/11/2020

per l'Istituzione Scolastica

Prof. MARIO WISA DIAGHERO

Mario Wisa Diagero
(Firma)

(Timbro e data)

13/04/2021